

20 APR. 2010

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 139 del 16 APR. 2010

Oggetto: G.d.P. di Benevento –Opposizioni ex art. 615 cpc- Provincia di Benevento c/ Velardi Francesco e avv. Gloria Martignetti - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno sedici del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che il sig. Velardi Francesco e l'avv. Gloria Martignetti notificavano a questa Amministrazione atti di precetto in uno alla sentenza G.d.P di S. Agata dei Goti n. 35/010 senza la concessione dei termini dilatori di cui al D.L.n. 669/96 e succ. mod. e integr.;

Con determina n. 219/010 si procedeva alla proposizione di opposizione ai precetti in premessa a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Provincia di Benevento c/ Velardi Francesco e avv. Gloria Martignetti in opposizione agli atti di precetto not. il 01/04/010 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 219/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 219/010 ed autorizzare la costituzione nei giudizi promossi dalla Provincia di Benevento c/ Velardi Francesco e avv. Gloria Martignetti in opposizione agli atti di precetto not. il 01/04/010;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 222 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 APR. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 APR. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

10 MAG. 2010

li

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 01 MAG. 2010.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

♦ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 10 MAG. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

2 SETTORE AA.LL. ORG. PERSONALE

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

Conf. Capigruppo

il

il

il

il

il

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

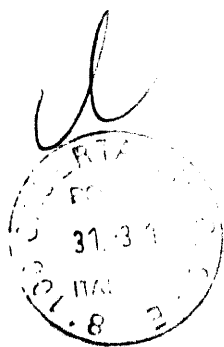
RELATA DI NOTIFICA EX LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53 / D.M.

27.05.1994

ISTANTE L'Avv. GLORIA MARTIGNETTI

Io sottoscritta avv. Gloria Martignetti, iscritta all'Albo degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere con tessera n. 169/03, Studio Legale in Caserta, alla Piazza della Costituzione n. 4 Edificio C1 adiacente Palazzo ASL (area ex Saint Gobain) in qualità di procuratrice del sig. Velardi Francesco in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere, datata 03.03.2006, ho notificato l'antescritto atto, annotato al n. 158 del Registro Cronologico, vidimato dall'Ufficio Postale di Caserta 6 a:

- **Ente Provincia Di Benevento, in persona del Presidente p.t., Via Colomba** con raccomandata n.76398554453 – 6.





Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0009819 Data 01/04/2010
 Oggetto SENTENZA TRA VELARDI
 FRANCESCO CONTRO
 Dest. Avvocatura Settore

PIA



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

R.G. n. 205/09
 Sent. n. 35/2010
 D.I. n. / /
 Rep. n. / /
 Dep. Forf. n. 177/01
 Cronolog. n. 152

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di S. Agata dei Goti (BN), avv. Silvio D'Aloia, ha pronunciato

seguito

SETTORE AVVOCATURA
 PROT. N. 3634
 DEL 6 APR. 2010

SENTENZA

- 1 APR. 2010

Nella causa civile iscritta al n°205/C/2009 del R.G. avente ad oggetto: *Risarcimento danni.*

Tra

Velardi Francesco, rappresentato e difeso nel presente procedimento, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Gloria Martignetti, ed unitamente a questa elettivamente domiciliata in Caserta alla via Commaia presso il suo studio;

Attore

Contro

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del presidente p.t., sua sede;

Convenuta contumace

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa, che qui si abbiano per riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo al n°205/C/09 di R.G., **Velardi Francesco** conveniva in giudizio, all'udienza del 05/05/09, l'**Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del presidente p.t., al fine di vedersi riconosciuto e liquidato il diritto al risarcimento dei danni alla vettura di sua proprietà, **Fiat Punto tg. CR102FV**, subito il giorno 04/01/05 in tenimento del comune di Limatola (BN), sulla via provinciale Cantinelle/S. Agata in località S. Antonio alla frazione Giardoni.

Sosteneva l'attore che, intorno alle ore 08,45 c.ca, la stessa si trovasse alla guida della sua vettura e che, pur procedendo a velocità prudenziale, inevitabilmente finiva con la ruota anteriore dentro una buca profonda esistente al centro della carreggiata, non visibile, né prevedibile per il fatto che una grossa busta la occultasse quasi totalmente rendendone del tutto improbabile il previo avvistamento, e la cui collisione causava dei danni alla macchina attorea che venivano tutti rappresentati in un preventivo di spesa, oltre che in una fattura entrambi affollati al fascicolo di parte.

L'ente provinciale, benché correttamente citato, non spiegava alcuna difesa sul punto, non presentandosi ad alcuna udienza, rimanendo contumace.

Richiesti ed ammessi i mezzi istruttori, escussi due testimoni indicati dalla difesa attorea la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 17/07/09 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, per essere quindi riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e merita, per tanto, accoglimento, sia pure nei limiti di seguito indicati.

E' necessario puntualizzare, preliminarmente, che parte attrice ha dato dimostrazione di essere proprietaria della **Fiat Punto tg. CR102FV**, che assume essersi danneggiata nel sinistro per cui è causa, depositando copia del libretto di circolazione, oltre che la copia del certificato di proprietà, considerato inoltre che tale circostanza risulta non contestata.

Al fine di correttamente individuare il *thema decidendum* è necessario valutare la pretesa attorea nel suo contenuto sostanziale, quale desumibile, cioè, non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla stessa parte attrice.

Da una analisi dell'atto introduttivo, l'attore sembrerebbe voler individuare la responsabilità dell'amministrazione provinciale di Benevento, quale ente proprietario della strada che ci riguarda, nella violazione dell'art. 2051 c.c. assumendo, più precisamente, che l'Ente Provinciale, attraverso la omessa manutenzione di una strada di sua proprietà, non avrebbe

accuratamente vigilato sul suo stato d'uso e di conservazione causando, per ciò solo, un danno all'utente.

L'art. 2051 c.c. pone, infatti, a carico del custode un rigoroso obbligo di controllo.

"Custode" è colui che sulla cosa ha un potere non solo giuridico, ma anche fattuale, ha, cioè, su di essa un'effettiva signoria, un reale controllo, che gli consenta di intervenire tempestivamente in caso di pericolo.

Egli è tenuto a controllare puntualmente la cosa ed a fare in modo che non crei situazioni di rischio per terzi.(Cass. 26/02/1994 n° 1947). Se questo accade, il terzo non dovrà dimostrare che il danno ed il nesso causale con la mancanza di manutenzione, restando, per il custode, l'unica possibile prova liberatoria, quella del caso fortuito.

E', pur tuttavia, anche vero che la norma, indubbiamente severa, va comunque letta alla luce del principio di buona fede, nel senso che il custode potrà andare esente da responsabilità se riuscirà a dimostrare di non aver potuto impedire il danno, non avendo la concreta possibilità di esercitare il necessario controllo continuativo sulla cosa, come ad esempio, nel caso di cosa troppo estesa per essere adeguatamente controllata.

Attuando questo principio, la Cassazione ha per molti anni pacificamente stabilito che in materia di circolazione stradale, in caso di danni causati da cattiva manutenzione, non si applicasse la severa regola dell'art. 2051 c.c. all'Ente proprietario della strada, benchè titolare, questi, di un indubbio potere - dovere di controllo e di intervento sullo stato della strada affidatagli.

Per giurisprudenza consolidata, la rete stradale è stata, finora, sempre considerata troppo estesa per consentire un effettivo e costante controllo, ai sensi del 2051, trovandosi, abitualmente, nelle numerosissime sentenze della Corte di Cassazione una formula del tipo *"trattandosi di danni asseritamente cagionati dalla cattiva manutenzione di una strada, non può configurarsi una responsabilità della P.A. per danno cagionato da cose in custodia(art.2051 c.c.) poiché l'estensione della rete stradale non consente di esercitare un*

controllo completo e continuo tale da dare origine alla custodia." (tra le più recenti, Cass. 13 febbraio 2002 n°2074).

Una simile formulazione sembrava voler sottendere una presunzione legale di impossibilità di controllare adeguatamente la rete stradale, e, per di più, aveva recentemente ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, espressasi a favore dell'impossibilità con la sentenza n° 156 del 10 maggio 1999.

Tale posizione, invero, pur essendo stata severamente criticata dalla dottrina, che la individuava come una sorta di privilegio a favore della P.A., - posto che il Codice della Strada non solo non prevede un trattamento tanto favorevole, ma pone in capo all'Ente proprietario della strada l'obbligo di mantenerla in buone condizioni, tali da non creare pericoli alla circolazione (art. 14 Cds) - , è stata costantemente seguita dalla giurisprudenza fino al gennaio 2003.

Da quel momento, ha avuto inizio un progressivo e, per certi versi, inaspettato cambiamento di rotta, lì dove la III sezione della Cassazione ha infatti emanato in rapida successione due sentenze innovative (Cass. n°298 del 13/01/2003 e Cass. n° 488 del 15/01/2003), in cui afferma, senza mezzi termini, che il 2051 c.c. va applicato all'Ente proprietario della strada.

Tra l'altro, occorre evidenziare che, nella fattispecie che qui ci occupa, l'Ente Provinciale è rimasto contumace, costituendo ciò un motivo di convincimento ex art. 116 c.p.c., non intendendo riequilibrare e/o ribaltare il substrato probatorio predisposto dalla difesa di parte attrice che, con la prova testimoniale e attraverso le fotografie dei luoghi del sinistro, con la chiara raffigurazione dell'anomalia presente in quel punto sul manto stradale, ha fornito la sufficiente dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda, oltre che del nesso eziologico con le lamentate conseguenze, dando chiara contezza del fatto che il bene - strada di proprietà dell'ente convenuto possedesse un dinamismo intrinseco - connaturato, cioè, alla sua particolare carenza strutturale - alla creazione di quel tipo di

danno che si è poi effettivamente verificato e che ha formato oggetto del presente procedimento.

A ulteriore conferma di tali conclusioni, appare utile la lettura del verbale di intervento dei vigili di Limatola che, intervenuti tempestivamente su chiamata dello stesso conducente della vettura attorea, rilevavano che " ... nel luogo del sinistro trovasi una profonda buca, non segnalata sul lato destro della carreggiata della strada provinciale Cantinella - Limatola ... ".

Per altro verso, come già prima accennato, non è stata fornita, da parte dell'Amministrazione convenuta, che ha preferito rimanere contumace, la prova circa l'inserimento nel nesso causale, tra il fatto e l'evento dannoso verificatosi, del caso fortuito inteso anche come fatto proveniente dal terzo soggetto.

Per quanto innanzi esposto, l'odierno Giudicante ritiene sufficientemente raggiunta la prova circa la sussistenza, nel caso che ci riguarda, della fattispecie della *culpa in vigilando* ex art. 2051 c.c., che comporta l'ascrivibilità alla responsabilità dell'Ente convenuto dell'evento dannoso realizzatosi avendo, si ribadisce, parte attrice fornito anche la prova del nesso di causalità tra tale condotta omissiva e una parte degli eventi dannosi lamentati.

Per quanto concerne il *quantum debeatur*, essendo i danni pretesi dalla difesa attorea contenuti, in parte, nel preventivo agli atti e, nella restante parte, in una fattura fiscale di spesa, considerato il consolidato ed altrettanto noto orientamento di codesto giudicante in *subiecta materia*, appare opportuno liquidare i danni richiesti dall'attore, anche in considerazione che del pagamento dell'IVA agli atti non vi è alcuna prova in uno dei documenti affoliati, ai sensi dell'art. 1226 c.c., fissandoli in via equitativa in un totale di **€ 400,00**.

Ne consegue che l'**amministrazione provinciale di Benevento**, in persona del presidente p.t., vada condannata al pagamento, in favore dell'attrice **Velardi Francesco**, nella sua qualità, della complessiva somma di **€ 400,00**, oltre interessi legali dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo attribuendole al procuratore di parte attrice, per essersene questi dichiarato anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti (BN) avv. Silvio D'Aloia, definitivamente pronunciando nella controversia *inter partes*, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvede:

- Dichiarare la esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella produzione del sinistro oggetto del presente giudizio e, per l'effetto:

1) condanna l'**amministrazione provinciale di Benevento**, in persona del presidente p.t., al pagamento in favore di **Velardi Francesco**, per il risarcimento dei danni all'auto di sua proprietà **Fiat Punto tg. CR102FV**, subiti il giorno 04/01/05 in tenimento del comune di Limatola (BN), sulla via provinciale Cantinelle/S. Agata n località S. Antonio alla frazione Giardoni, della complessiva somma di **€ 400,00**, oltre interessi legali dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo;

2) condanna, altresì, l'**amministrazione provinciale di Benevento**, in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, per tale misura, in complessivi **€ 700,00**, di cui **€ 190,00** per onorari, **€ 50,00** per spese ed **€ 460,00** per diritti, oltre rimborso forfettario 12,50% IVA e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Gloria Martignetti, per essersene dichiarata anticipataria;

Sentenza esecutiva ex lege.

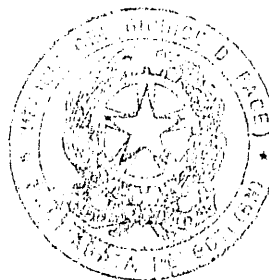
Così deciso in Sant'Agata dei Goti 18 dicembre 2009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

Depositato il **24 FEB. 2010**



IL CANCELLIERE G2
IL CANCELLIERE E3
Vincenzo STASI



Il Giudice di Pace
avv. Silvio D'Aloia.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANT'AGATA DE'GOTI (BN)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari, che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Sant'Agata de'Goti, li 05/03/2010

IL CANCELLIERE B3
Firmato Sig. Vincenzo STASI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANT' AGATA DE' GOTI (BN)

La presente copia è conforme alla copia
esecutiva rilasciata in data 05/03/2010 all'Avv.
Gloria Martignetti in proprio.

Sant'Agata de' Goti, li 05/03/2010



IL CANCELLIERE B3
Sig. Vincenzo STASI

ATTO DI PRECETTO PEDISSEQUO A SENTENZA

L'avv. Gloria Martignetti, MRTGLR74D53B963V, con studio in Caserta alla Piazza della Costituzione n.

4, procuratrice di sè medesima, premesso che:

- con sentenza n. 35/2010 del Giudice di Pace di S. Agata dei Goti, depositata in data 24/02/2010, tra Velardi Francesco e Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., immediatamente esecutiva e già notificata in copia munita di formula in pari data ed in uno al presente atto, veniva accolta la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Velardi Francesco, nei confronti del prefato Ente;

- quest'ultima, di conseguenza, veniva condannata al pagamento delle spese e competenze di giudizio, liquidate in complessivi €. 700,00 oltre rimborso spese forfetario,

IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario;

- tanto premesso, l'istante, in forza di tale sentenza,

SPECIFICA DIR. - ONOR. - SPESE	
Posizione	39,00
Disamina	10,00
Fascicolazione	10,00
Redazione	39,00
Collaz. e datt.	12,00
Notifica	10,00
Spese	11,00
Esame notifica	10,00
Accesso Uffici	10,00
Spese	50,00
Onorario	23,00
Totale diritti e onor.	163,00
12,50 Rimborso	20,37
2% CPA	7,33
20% IVA	38,14
Spese totali	61,00
TOTALE	289,85

INTIMA E FA PRECETTO

All' Ente Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Via Colomba, di pagare in favore dell' istante, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme: €. 700,00 per competenze e spese liquidate; €. 81,25 per rimborso spese forfetario; €. 29,25 per 4% CPA; €. 152,10 IVA 20%; esame dispositivo, dir. €. 10,00; esame sentenza, dir. €. 19,00; rich. copie, dir. €. 12,00; rit. copie, dir. €. 10,00; notifica sentenza dir. €. 10,00; esame relata dir. €. 10,00; €. 8,87 per rimborso spese forfetario; €. 3,19 CPA 2% su detti diritti; €. 16,61 20% IVA su detti diritti; oltre a quelle relative al presente atto, per €. 289,85, come da specifica accanto, in uno la somma complessiva di €. 1352,12 S.E.&O., oltre a tutte le altre eventuali successive.

Avverte l'intimato che in mancanza, trascorso inutilmente il termine suindicato, si procederà ad esecuzione forzata nei modi di legge.

Caserta, 22/03/2010

avv. Gloria Martignetti

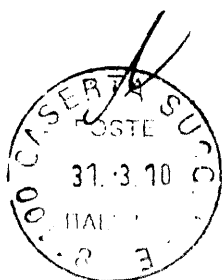


RELATA DI NOTIFICA EX LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53 / D.M.
27.05.1994

ISTANTE L'Avv. GLORIA MARTIGNETTI

Io sottoscritta avv. Gloria Martignetti, iscritta all'Albo degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere con tessera n. 169/03, Studio Legale in Caserta, alla Piazza della Costituzione n. 4 Edificio C1 adiacente Palazzo ASL (area ex Saint Gobain) in qualità di procuratrice di se stessa in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere, datata 03.03.2006, ho notificato l'antescritto atto, annotato al n. 157 del Registro Cronologico, vidimato dall'Ufficio Postale di Caserta 6 a:

- **Ente Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t.** Via
Colomba con raccomandata n. 09960563451 - 3. 7626 15545666



Aut. qu. r. n.
0823 216080



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0009819 Data 01/04/2010
Oggetto SENTENZA TRA VELARDI
FRANCESCO CONTRO
Dest. Avvocatura Settore

PIA



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

R.G. n. 205/09
Sent. n. 35/2000
D.I. n. 1/1
Rep. n. 1/1
Dep. Forf. n. 177/01
Cronolog. n. 152

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di S. Agata dei Goti (BN), avv. Silvio D'Aloia, ha pronunciato

seguito SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 3634
DEL 6 APR. 2010

SENTENZA

- 1 APR. 2010
AA-LL

Nella causa civile iscritta al n°205/C/2009 del R.G. avente ad oggetto: *Risarcimento danni.*

Tra

Velardi Francesco, rappresentato e difeso nel presente procedimento, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Gloria Martignetti, ed unitamente a questa elettivamente domiciliata in Caserta alla via Commaia presso il suo studio;

Attore

Contro

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del presidente p.t., sua sede;

Convenuta contumace

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa, che qui si abbiano per riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo al n°205/C/09 di R.G., **Velardi Francesco** conveniva in giudizio, all'udienza del 05/05/09, l'**Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del presidente p.t., al fine di vedersi riconosciuto e liquidato il diritto al risarcimento dei danni alla vettura di sua proprietà, **Fiat Punto tg. CR102FV**, subiti il giorno 04/01/05 in tenimento del comune di Limatola (BN), sulla via provinciale Cantinelle/S. Agata a località S. Antonio alla frazione Giardoni.

Sosteneva l'attore che, intorno alle ore 08,45 c.ca, la stessa si trovasse alla guida della sua vettura e che, pur procedendo a velocità prudenziale, inevitabilmente finiva con la ruota anteriore dentro una buca profonda esistente al centro della carreggiata, non visibile, né prevedibile per il fatto che una grossa busta la occultasse quasi totalmente rendendone del tutto improbabile il previo avvistamento, e la cui collisione causava dei danni alla macchina attorea che venivano tutti rappresentati in un preventivo di spesa, oltre che in una fattura entrambi affollati al fascicolo di parte.

L'ente provinciale, benché correttamente citato, non spiegava alcuna difesa sul punto, non presentandosi ad alcuna udienza, rimanendo contumace.

Richiesti ed ammessi i mezzi istruttori, escussi due testimoni indicati dalla difesa attorea la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 17/07/09 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, per essere quindi riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e merita, per tanto, accoglimento, sia pure nei limiti di seguito indicati.

E' necessario puntualizzare, preliminarmente, che parte attrice ha dato dimostrazione di essere proprietaria della **Fiat Punto tg. CR102FV**, che assume essersi danneggiata nel sinistro per cui è causa, depositando copia del libretto di circolazione, oltre che la copia del certificato di proprietà, considerato inoltre che tale circostanza risulta non contestata.

Al fine di correttamente individuare il *thema decidendum* è necessario valutare la pretesa attorea nel suo contenuto sostanziale, quale desumibile, cioè, non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla stessa parte attrice.

Da una analisi dell'atto introduttivo, l'attore sembrerebbe voler individuare la responsabilità dell'amministrazione provinciale di Benevento, quale ente proprietario della strada che ci riguarda, nella violazione dell'art. 2051 c.c. assumendo, più precisamente, che l'Ente Provinciale, attraverso la omessa manutenzione di una strada di sua proprietà, non avrebbe

accuratamente vigilato sul suo stato d'uso e di conservazione causando, per ciò solo, un danno all'utente.

L'art. 2051 c.c. pone, infatti, a carico del custode un rigoroso obbligo di controllo.

"Custode" è colui che sulla cosa ha un potere non solo giuridico, ma anche fattuale, ha, cioè, su di essa un'effettiva signoria, un reale controllo, che gli consenta di intervenire tempestivamente in caso di pericolo.

Egli è tenuto a controllare puntualmente la cosa ed a fare in modo che non crei situazioni di rischio per terzi.(Cass. 26/02/1994 n° 1947). Se questo accade, il terzo non dovrà dimostrare che il danno ed il nesso causale con la mancanza di manutenzione, restando, per il custode, l'unica possibile prova liberatoria, quella del caso fortuito.

E', pur tuttavia, anche vero che la norma, indubbiamente severa, va comunque letta alla luce del principio di buona fede, nel senso che il custode potrà andare esente da responsabilità se riuscirà a dimostrare di non aver potuto impedire il danno, non avendo la concreta possibilità di esercitare il necessario controllo continuativo sulla cosa, come ad esempio, nel caso di cosa troppo estesa per essere adeguatamente controllata.

Attuando questo principio, la Cassazione ha per molti anni pacificamente stabilito che in materia di circolazione stradale, in caso di danni causati da cattiva manutenzione, non si applicasse la severa regola dell'art. 2051 c.c. all'Ente proprietario della strada, benché titolare, questi, di un indubbio potere - dovere di controllo e di intervento sullo stato della strada affidatagli.

Per giurisprudenza consolidata, la rete stradale è stata, finora, sempre considerata troppo estesa per consentire un effettivo e costante controllo, ai sensi del 2051, trovandosi, abitualmente, nelle numerosissime sentenze della Corte di Cassazione una formula del tipo *"trattandosi di danni asseritamente cagionati dalla cattiva manutenzione di una strada, non può configurarsi una responsabilità della P.A. per danno cagionato da cose in custodia(art.2051 c.c.) poiché l'estensione della rete stradale non consente di esercitare un*

controllo completo e continuo tale da dare origine alla custodia."(tra le più recenti, Cass. 13 febbraio 2002 n°2074).

Una simile formulazione sembrava voler sottendere una presunzione legale di impossibilità di controllare adeguatamente la rete stradale, e, per di più, aveva recentemente ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, espressasi a favore dell'impossibilità con la sentenza n° 156 del 10 maggio 1999.

Tale posizione, invero, pur essendo stata severamente criticata dalla dottrina, che la individuava come una sorta di privilegio a favore della P.A., - posto che il Codice della Strada non solo non prevede un trattamento tanto favorevole, ma pone in capo all'Ente proprietario della strada l'obbligo di mantenerla in buone condizioni, tali da non creare pericoli alla circolazione (art. 14 Cds) - , è stata costantemente seguita dalla giurisprudenza fino al gennaio 2003.

Da quel momento, ha avuto inizio un progressivo e, per certi versi, inaspettato cambiamento di rotta, lì dove la III sezione della Cassazione ha infatti emanato in rapida successione due sentenze innovative (Cass. n°298 del 13/01/2003 e Cass. n° 488 del 15/01/2003), in cui afferma, senza mezzi termini, che il 2051 c.c. va applicato all'Ente proprietario della strada.

Tra l'altro, occorre evidenziare che, nella fattispecie che qui ci occupa, l'Ente Provinciale è rimasto contumace, costituendo ciò un motivo di convincimento ex art. 116 c.p.c., non intendendo riequilibrare e/o ribaltare il substrato probatorio predisposto dalla difesa di parte attrice che, con la prova testimoniale e attraverso le fotografie dei luoghi del sinistro, con la chiara raffigurazione dell'anomalia presente in quel punto sul manto stradale, ha fornito la sufficiente dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda, oltre che del nesso eziologico con le lamentate conseguenze, dando chiara contezza del fatto che il bene - strada di proprietà dell'ente convenuto possedesse un dinamismo intrinseco - connaturato, cioè, alla sua particolare carenza strutturale - alla creazione di quel tipo di

danno che si è poi effettivamente verificato e che ha formato oggetto del presente procedimento.

A ulteriore conferma di tali conclusioni, appare utile la lettura del verbale di intervento dei vigili di Limatola che, intervenuti tempestivamente su chiamata dello stesso conducente della vettura attorea, rilevavano che " ... *nel luogo del sinistro trovasi una profonda buca, non segnalata sul lato destro della carreggiata della strada provinciale Cantinella - Limatola* ... ".

Per altro verso, come già prima accennato, non è stata fornita, da parte dell'Amministrazione convenuta, che ha preferito rimanere contumace, la prova circa l'inserimento nel nesso causale, tra il fatto e l'evento dannoso verificatosi, del caso fortuito inteso anche come fatto proveniente dal terzo soggetto.

Per quanto innanzi esposto, l'odierno Giudicante ritiene sufficientemente raggiunta la prova circa la sussistenza, nel caso che ci riguarda, della fattispecie della *culpa in vigilando* ex art. 2051 c.c., che comporta l'ascrivibilità alla responsabilità dell'Ente convenuto dell'evento dannoso realizzatosi avendo, si ribadisce, parte attrice fornito anche la prova del nesso di causalità tra tale condotta omissiva e una parte degli eventi dannosi lamentati.

Per quanto concerne il *quantum debeatur*, essendo i danni pretesi dalla difesa attorea contenuti, in parte, nel preventivo agli atti e, nella restante parte, in una fattura fiscale di spesa, considerato il consolidato ed altrettanto noto orientamento di codesto giudicante in *subiecta materia*, appare opportuno liquidare i danni richiesti dall'attore, anche in considerazione che del pagamento dell'IVA agli atti non vi è alcuna prova in uno dei documenti affolati, ai sensi dell'art. 1226 c.c., fissandoli in via equitativa in un totale di **€ 400,00**.

Ne consegue che l'**amministrazione provinciale di Benevento**, in persona del presidente p.t., vada condannata al pagamento, in favore dell'attrice **Velardi Francesco**, nella sua qualità, della complessiva somma di **€ 400,00**, oltre interessi legali dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo attribuendole al procuratore di parte attrice, per essersene questi dichiarato anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti (BN) avv. Silvio D'Aloia, definitivamente pronunciando nella controversia *inter partes*, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvede:

- Dichiarare la esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella produzione del sinistro oggetto del presente giudizio e, per l'effetto:

1) condanna l'**amministrazione provinciale di Benevento**, in persona del presidente p.t., al pagamento in favore di **Velardi Francesco**, per il risarcimento dei danni all'auto di sua proprietà **Fiat Punto tg. CR102FV**, subiti il giorno 04/01/05 in tenimento del comune di Limatola (BN), sulla via provinciale Cantinelle/S. Agata n località S. Antonio alla frazione Giardoni, della complessiva somma di **€ 400,00**, oltre interessi legali dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo;

2) condanna, altresì, l'**amministrazione provinciale di Benevento**, in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, per tale misura, in complessivi **€ 700,00**, di cui **€ 190,00** per onorari, **€ 50,00** per spese ed **€ 460,00** per diritti, oltre rimborso forfettario 12,50% IVA e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Gloria Martignetti, per essersene dichiarata anticipataria;

Sentenza esecutiva ex lege.

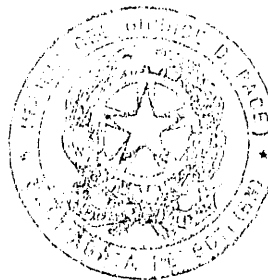
Così deciso in Sant'Agata dei Goti 18 dicembre 2009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

Depositato il **24 FEB. 2010**



IL CANCELLIERE C2
IL CANCELLIERE C3
Vincenzo STASI



Il Giudice di Pace

avv. Silvio D'Aloia.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANT'AGATA DE'GOTI (BN)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari, che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Sant'Agata de'Goti, li 05/03/2010

IL CANCELLIERE B3
Firmato Sig. Vincenzo STASI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANT' AGATA DE' GOTI (BN)

La presente copia è conforme alla copia
esecutiva rilasciata in data 05/03/2010 all'Avv.
Gloria Martignetti in proprio.

Sant'Agata de' Goti, li 05/03/2010



IL CANCELLIERE B3
Sig. Vincenzo STASI

ATTO DI PRECETTO PEDISSEQUO A SENTENZA

Studio Legale
Avv. Gloria Martignetti
0823-216080
3476336083

Il sig. Velardi Francesco, VLRFC83P21B963O, residente in San Nicola la Strada, rapp.to

e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione del 04/02/2009, dall'avv. Gloria Martignetti,

presso il cui studio in Caserta alla Piazza della Costituzione n. 4 elegge domicilio, premesso che:

- con sentenza n. 35/2010 del Giudice di Pace di S. Agata dei Goti – dott. D'Aloia - depositata in data 24/10/2010, tra esso istante e l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., immediatamente esecutiva e già notificata in copia munita di formula in pari data ed in uno al presente atto, veniva accolta la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Velardi nei confronti del prefato Ente;

- quest'ultimo, di conseguenza, veniva condannata al pagamento in favore del sig. Velardi della complessiva somma di €. 400.00 oltre interessi dalla data del sinistro;

- tanto premesso, l'istante, in forza di tale sentenza,

SPECIFICA DIR. - ONOR - SPESE	
Posizione	23,00
Disamina	6,00
Fascicolazione	6,00
Redazione	23,00
Collaz. e datt.	6,00
Notifica	6,00
Spese	11,00
Esame notifica	6,00
Accesso Uffici	6,00
Spese	30,00
Onorario	13,00
Totale diritti e onor	95,00
12,50% rimb. Spese	11,87
2% CPA	4,27
20% IVA	22,21
Spese totali	41,00
TOTALE	174,37

INTIMA E FA PRECETTO

All'Ente Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla via Colomba, di pagare in favore dell' istante, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme: €. 400.00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore; €. 5.16 per interessi: esame dispositivo, dir. €. 6.00; corrisp. inform.: dir €. 23.00 - spese €. 3.90; consult. cl.: dir. €. 23.00; rich. copie, dir. €. 6.00; spese €. 8,28; accesso ufficio, dir. €. 6,00; esame sentenza, dir. €. 11,00; ritiro fascicolo, dir. €. 6,00; €. 10,12 per rimborso spese forfetario: €. 3,64 CPA 4% su detti diritti: €. 18,95 20% IVA su detti diritti: oltre a quelle relative al presente atto, per €. 174,37 come da specifica accanto, in uno la complessiva somma di €. 705,42, S.E.&O., oltre a tutte le altre eventuali successive.

Avverte l'intimato che in mancanza, trascorso inutilmente il termine suindicato, si procederà ad esecuzione forzata nei modi di legge.

Caserta, 22/03/2010

avv. Gloria Martignetti

